

ACCORDO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ DI NEURORIABILITAZIONE OSPEDALIERA COD. 75.

Il giorno _____ dell'anno _____, presso la Sede dell'ASL n. 5 di Oristano

tra

1. L'Azienda Sanitaria Locale n. 5, con Sede Legale in Oristano Via Carducci, 35 (CF/PI n° 00681110953), rappresentata dal Commissario Dr. Giovanni Panichi, nato a Lajatico il 12/05/1949, ivi domiciliato per la sua carica;
- e
2. La Fondazione Nostra Signora del Rimedio Onlus - Centro di Cura e Riabilitazione Santa Maria Bambina, con Sede Legale in Oristano, Loc. Rimedio (CF 80003550953) rappresentata da Mons. Augusto Vincenzo Curreli nato a Belvì, il 18.10.1936,

Premesso

- che la Giunta Regionale con DGR 19/1 del 28.03.2008 ha approvato la riorganizzazione della rete territoriale delle attività sanitarie e socio – sanitarie di riabilitazione;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 19/1 del 28 marzo 2008 sono stati attribuiti alla Provincia di Oristano n. 45 posti letto di riabilitazione di cui n. 30 di riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità assegnati all'ASL 5 e n. 15 di riabilitazione globale a ciclo continuativo assegnati al Centro di Cura e Riabilitazione Santa Maria Bambina;
- che la Regione con deliberazione n. 26/9 del 6.5.2008 ha approvato in modo definitivo la ripartizione tendenziale dei posti letto post-acuti attribuendo alla ASL di Oristano 14 posti letto di neuroriabilitazione;
- che con successiva DGR 3/9 del 16.01.2009 la Giunta Regionale ha dettato disposizioni in materia di riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità disciplinandone caratteristiche, criteri d'accesso, requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi e remunerazione;
- che nelle more della riorganizzazione delle attività di riabilitazione da parte dell'ASL n. 5, anche in funzione dell'imminente scorporo dell'Azienda Ospedaliera, e della ricognizione e dell'emanazione dei provvedimenti definitivi di accreditamento istituzionale da parte della Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 2/19 del 19.01.2010, è stata chiesta al competente Assessorato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento provvisorio di n. 14 posti letto di neuroriabilitazione cod. 75;
- che l'Assessorato Regionale Sanità, con nota n.1487/XV.8.12/3 del 27.01.2010, ha autorizzato la ASL ad utilizzare in via temporanea i locali del Centro di Cura e Riabilitazione Santa Maria Bambina per l'erogazione di prestazioni di neuroriabilitazione ospedaliera cod. 75 per il periodo di sei mesi non rinnovabili;

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue

ART. 1 - GESTIONE INTEGRATA DELL'ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE

Oggetto del presente accordo è la disciplina della gestione integrata delle attività di neuroriabilitazione ospedaliera cod. 75 tra l'Azienda Sanitaria 5 di Oristano e il Centro di Cura e Riabilitazione Santa Maria Bambina.

La gestione integrata delle attività di neuroriabilitazione cod. 75 riguarda complessivi n. 14 posti

letto pubblici.

ART. 2 - PERSONALE DA IMPIEGARE NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ INTEGRATA DI MEDICINA RIABILITATIVA

Per garantire il possesso dei requisiti tecnologici e organizzativi previsti dalle disposizioni regionali in materia, le parti concordano che la gestione integrata dell'attività riabilitativa come sopra esplicitata sia condotta con il supporto delle necessarie figure professionali mediche e non mediche.

L'Azienda assicurerà le prestazioni di natura specialistica di cardiologia, anestesia, diabetologia, urologia, fisioterapia, psichiatria mediante proprio personale.

Il personale messo a disposizione dall'Azienda opererà in seno al Centro in armonia con le esigenze organizzative dello stesso.

Art. 3 - DIREZIONE SANITARIA

La direzione sanitaria e tecnico professionale sarà assunta da idoneo dirigente medico la cui nomina deve essere approvata dall'Azienda. In considerazione delle responsabilità derivanti dal contesto operativo e della gestione integrata delle attività, pur rimanendo il rapporto contrattuale tra Centro e Direttore Sanitario, l'Azienda ha facoltà di chiederne la revoca per tutte le motivazioni inerenti gli aspetti fiduciari del ruolo, pena la risoluzione del presente accordo. La richiesta di revoca da parte dell'Azienda dovrà essere inserita tra le cause di risoluzione del rapporto contrattuale tra Centro e Direttore Sanitario.

Il Direttore sanitario è responsabile:

1. dell'organizzazione tecnico-funzionale, gestionale e del buon funzionamento dei servizi;
2. dell'assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e delle professioni sanitarie e di assistenza che deve possedere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio delle singole attività professionali, ;
3. della appropriatezza delle prestazioni erogate;
4. del regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;
5. del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti da specifiche attività;
6. del controllo delle attività di supporto ed in particolare di quelle di disinfezione e di sterilizzazione;
7. della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;
8. delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
9. della vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi;
10. di comunicare ogni variazione dei locali, delle attrezzature e la cessazione del proprio incarico;
11. del rispetto delle previsioni in materia di volumi di prestazioni e di tetti di spesa programmati;
12. della trasmissione alla ASL del riepilogo mensile in formato elettronico delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, o altre, richieste per i pazienti ospiti della struttura.

ART. 4 - REQUISITI TECNOLOGICI

Per quanto attiene i requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi, le attività di cui al codice 75 sono disciplinate dal DAIS 1957 del 29.06.1998. Per tali attività la ASL ha ottenuto un accreditamento provvisorio per il periodo di sei mesi non rinnovabili con nota n.1487/XV.8.12/3 del 27.01.2010.

Qualora si rendessero necessari accertamenti diagnostici o di laboratorio, vi provvederà l'Azienda secondo quanto indicato al successivo art. 6).

ART. 5 - MODALITA' ORGANIZZATIVE DELL' ATTIVITA'

La responsabilità dell'accettazione e della dimissione dei pazienti, è affidata alla Direzione Sanitaria del Centro.

L'accettazione verrà effettuata solo sulla base di uno specifico programma assistenziale individuale che preveda la tipologia degli interventi riabilitativi, la durata degli stessi e la scadenza del piano assistenziale. Il paziente è dimesso a scadenza fatta salva diversa e motivata valutazione.

La responsabilità del trattamento è affidata all'equipe medica del Centro che opera in piena autonomia tecnica e professionale.

ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'AZIENDA

L'Azienda si impegna a garantire le seguenti prestazioni delle quali potranno necessitare i pazienti:

1. prestazioni di diagnostica strumentale
2. prestazioni di laboratorio
3. prestazioni di assistenza protesica
4. prestazioni di assistenza integrativa
5. assistenza farmaceutica
6. dispositivi e materiale di consumo
7. nutrizioni enterali.

Per quanto riguarda le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, l'Azienda, ferma restando l'individuazione di protocolli di prenotazione e di erogazione privilegiati, procederà al recupero dei costi (corrispondenti alla tariffa per ciascuna prestazione di diagnostica strumentale o di laboratorio) nell'ambito della tariffa o del DRG di pertinenza.

Per quanto concerne l'assistenza farmaceutica l'Azienda procederà all'erogazione delle specialità medicinali relative alle patologie presentate dal soggetto ospite con conseguente inserimento dei dati nel File F anche ai fini della compensazione intra ed extra regionale, come previsto dall'art. 3.3.2 dell'allegato 1 alla DGR 8/16 del 2006.

Per quanto riguarda i dispositivi e il materiale sanitario di consumo necessario per la somministrazione dei medicinali (garze, deflussori, aghi a farfalla, cerotti cotone, ecc.) dovranno essere forniti dall'Azienda con recupero dei costi effettivamente sostenuti nell'ambito della tariffa o del DRG di pertinenza.

Le nutrizioni enterali saranno ugualmente fornite dall'Azienda con recupero dei costi effettivamente sostenuti nell'ambito della tariffa o del DRG di pertinenza.

Per quanto riguarda l'assistenza integrativa e protesica, in conformità alle disposizioni della DGR 8/16 del 2006, l'Azienda fornirà le classi di ausili indicati al paragrafo 3.3.4 dell'allegato 1) alla medesima DGR. Il recupero dei costi avverrà con le modalità già esposte.

Tutte le prestazioni di cui ai punti dall'1) al 7) del presente articolo dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Sanitario del Centro.

ART. 7 – TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le prestazioni erogate dal Centro saranno remunerate sulla base delle seguenti tariffe stabilite dalle disposizioni vigenti

Tariffa	Prestazione	Fonte Normativa	Posti letto
€ 361,51	neuroriabilitazione Cod. 75	DGR 9/3 del 09.03.2005	14

Per ciò che concerne la regolamentazione dei rapporti economici delle prestazioni di neuroriabilitazione (Cod. 75) il Centro provvederà ad emettere una fattura unica alla ASL 5 distinguendo le suddette prestazioni tra quelle rese a pazienti afferenti alla ASL 5 e quelle rese a pazienti di altre ASL della Regione.

L'ASL 5 provvederà al pagamento delle fatture relative alle prestazioni erogate dal Centro, previa eventuale contestazione delle irregolarità riscontrate, entro e non oltre i 90 giorni dalla data di arrivo al protocollo delle stesse.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEI COSTI

I costi che l'Azienda andrà a recuperare nell'ambito della tariffa giornaliera o del DRG sostenuti dall'ASL n. 5 di Oristano verranno determinati sulla base dei seguenti criteri:

- per quanto riguarda il personale si farà riferimento al costo corrispondente alla retribuzione lorda, inclusi gli oneri riflessi, di ciascun dipendente temporaneamente impiegato presso il Centro;
- i dispositivi medici e il materiale di consumo verranno conteggiati sulla base del valore di acquisto da parte dell'Azienda;
- il materiale necessario per la nutrizione enterale verrà calcolato sulla base del valore d'acquisto da parte dell'Azienda;
- i costi delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio verranno calcolati sulla base delle rispettive tariffe.

Al termine di ogni trimestre l'Asl n° 5 provvederà all'emissione e all'invio al Centro di un'unica fattura per l'addebito dei costi di cui sopra sostenuti dalla stessa per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione di cui al presente accordo.

ART. 9 - DURATA

Il presente accordo di collaborazione ha efficacia dal **27.01.2010** e potrà essere modificato in qualsiasi momento alla luce di specifiche e motivate esigenze di pubblico interesse. In tal caso le parti si incontreranno per valutare e concordare le eventuali modificazioni da apportare al presente accordo.

Il presente accordo avrà scadenza al **28.07.2010**, salvo ulteriori eventuali forme di collaborazione che entro tale termine dovessero attivarsi, e potrà essere disdetto da una delle parti, previa comunicazione scritta all'altra, dandone un motivato preavviso di almeno un mese.

ART. 10 - RINVIO

Per gli aspetti non necessariamente disciplinati dal presente accordo, le parti rinviano alla normativa vigente.

ART. 11 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il giudizio su eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione ed applicazione del presente accordo sarà affidato al foro di Oristano.

ART. 12 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI.

Il presente accordo redatto in duplice originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario dell'Azienda Sanitaria 5 di Oristano _____

Il Legale Rappresentante della Fondazione Nostra Signora del Rimedio - Centro di Cura e Riabilitazione Santa Maria Bambina _____